

## Edizione di venerdì 30 maggio 2014

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[L'Amministrazione Fiscale malese chiarisce il regime delle LLP](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[Corto circuito TASI per gli inquilini](#)

di Fabio Garrini

### ACCERTAMENTO

[Nuovo redditometro per contrastare il vecchio](#)

di Nicola Fasano

### IVA

[I finanziamenti alle partecipate estere aumentano il pro rata di detrazione della holding](#)

di Marco Peirolo

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Decreto casa: bonus mobili e cedolare secca per i contratti concordati](#)

di Leonardo Pietrobon

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[La festa della Repubblica](#)

di Chicco Rossi

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **L'Amministrazione Fiscale malese chiarisce il regime delle LLP**

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Si premette come la Malesia sia inclusa in tutte le **black list** italiane e sia quindi considerata un **paradiso fiscale** nonostante l'aliquota societaria si attesti sul **25%**.

Nella [R.M. n. 262/E/2007](#), peraltro, il contribuente cercava di dimostrare come la Malesia non possa essere “propriamente paragonabile” un Paese a fiscalità privilegiata in quanto l'aliquota applicabile alle società ivi residenti è elevata.

L'Agenzia delle Entrate rileva come l'inclusione di uno Stato nella **black list** è effettuata dal legislatore in base a valutazioni **non sindacabili** in sede di **interpello**, valutando una pluralità di fattori tra cui assume rilievo **non solo l'aliquota** effettivamente applicabile alle società residenti ma anche, ad esempio, la sussistenza di un completo ed **efficiente scambio di informazioni** con l'Amministrazione Finanziaria italiana.

In **Malesia** è stato recentemente reso pubblico un **interpello** in materia di **tassazione** delle società di persone a **responsabilità limitata** (Limited Liability Partnership).

Il **ruling** n. 3/2014 dello scorso 9 maggio era particolarmente atteso dagli operatori in considerazione del fatto che questa **nuova tipologia societaria** è stata introdotta nell'ordinamento nel corso del 2012.

In sostanza, una LLP rappresenta un **prodotto ibrido** tra una **società di persone** ed una **società di capitali**. Di queste ultime condivide la **responsabilità limitata** offerta ai soci, in quanto si tratta di una entità giuridicamente distinta dagli stessi.

Delle società di persone assume invece rilievo il requisito della presenza **minima di due soci**.

Analogamente alle società di persone **non** deve presentare il **bilancio annuale** ma è evidente che deve tenere una **contabilità accurata** delle operazioni svolte.

La LLP non prevede l'emissione di azioni, offre una certa **flessibilità** nella assunzioni delle decisioni e non richiede alcun requisito formale per convocare l'Assemblea.

Un aspetto interessante attiene alla **residenza fiscale**. Ricordiamo che in Italia il criterio è identico per le società di capitali e di persone; come noto, si lega la residenza ai criteri

alternativi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, della **sede dell'amministrazione** e della localizzazione dell'**oggetto** dell'attività.

Per le LLP il criterio è differente. La residenza fiscale in Malesia scatta solo se per un periodo durante l'anno fiscale i **business** sono **localizzati** in **Malesia**. Analogamente la residenza scatta anche se, in qualsiasi momento durante l'anno fiscale, la **gestione** ed il **controllo** del business viene svolto dai **soci** in **Malesia**.

La risoluzione chiarisce che anche **una sola riunione** dei partner in Malesia rappresenta una condizione sufficiente per far operare la residenza a nulla rilevando che tutti gli altri meeting avvengano all'estero.

Sotto il profilo fiscale va evidenziato come le LLP scontino **l'ordinaria imposta** sui redditi societari del **25%**.

I soci persone fisiche **non** presentano alcun **profilo impositivo** su detti **utili** a prescindere che gli stessi siano distribuiti o meno.

Se il socio non è una persona fisica, il reddito sarà tassato come reddito di impresa o plusvalenze a seconda dei casi.

Per la **costituzione** di una LLP è necessario presentare al **registro delle imprese** le seguenti info:

- il nome proposto per la società;
- la natura del business;
- l'indirizzo della sede legale;
- nomi e dati dei soci;
- nome e dati anagrafici del responsabile della compliance.

La LLP può nascere anche da una **trasformazione** di una **partnership** o di una società di capitali. Nel primo caso, tuttavia, i soci conservano la loro **responsabilità illimitata** per le obbligazioni pregresse.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### **Corto circuito TASI per gli inquilini**

di Fabio Garrini

Ormai siamo alla *dead line* di fine maggio e ancora latitano le regole (perlomeno quelle definitive e certe) di versamento: l'aspetto certo è che gli immobili ubicati nei Comuni che hanno **approvato le aliquote** (e queste risultano appunto **pubblicate** entro il **31 maggio** sul sito delle Finanze) – questi Comuni dovrebbero essere poco più di 2.000 – impongono il versamento dell'acconto entro il prossimo **16 giugno** sulla base dei parametri approvati. Per gli immobili ubicati negli **altri 6.000 Comuni**, invece, la scadenza è **rinvciata**. A quando? Bella domanda: le ultime indicazioni portano ad un versamento al 16 ottobre, data comunque tutta da verificare.

Ma abbiamo certezza di questo rinvio? Altra bella domanda. Ad oggi manca ancora il provvedimento di rinvio e dobbiamo accontentarci di un stringato **comunicato stampa** e di qualche dichiarazione resa da qualche esponente del Governo. Non proprio il massimo in termini di fonti del diritto.

Oltre a questi problemi organizzativi, occorre gestire alcune **problematiche di interpretazione** della norma, di valenza del tutto generalizzata, che ad oggi risultano davvero **controverse**.

#### **La “quota inquilino”**

Uno di questi aspetti dubbi è certamente il trattamento **dell'inquilino** che utilizza l'immobile quale propria **abitazione principale**. In attesa che ci vengano messe a disposizione indicazioni ufficiali, proviamo ad individuare una soluzione sulla base del contenuto della norma.

A differenza dell'IMU che è posto a carico del solo possessore, per la **TASI** il soggetto passivo viene invece individuato nel **“possessore o detentore”**: il nuovo tributo sarà quindi **ripartito** tra il possessore/locatore e il detentore/inquilino, secondo una **misura che viene stabilita dal Comune** nel proprio regolamento comunale. A carico del detentore viene posta una somma compresa **tra il 10% ed il 30%** della TASI dovuta, mentre la parte rimanente sarà a carico del possessore. Da notare come in base alla formulazione normativa l'Ente non può porre tutto il carico in capo al possessore, ma almeno il 10% deve essere pagato dal detentore. Se però viene azzerata l'imposta complessiva su tali immobili, per conseguenza viene azzerata anche la quota dovuta dal detentore.

A questo punto si pone il problema. Poniamo che il Comune abbia stabilito un 10% per il detentore, tale 10% **con che regole va determinato?** Proviamo ad individuare la soluzione

analizzando nel dettaglio il contenuto del comma 681 della L. 147/2013: “*Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.*”

Visto che l’imposta del possessore è il complemento dell’imposta pagata dal detentore, la posizione che mi sento di sposare è quella per cui le quote pagate da detentore e possessore, autonome tra di loro (quindi non vi è solidarietà tra i due soggetti), sono **frazioni di una imposta globale imputabile all’immobile**.

Con la conseguenza che il detentore non potrà applicare le regole per l’abitazione principale, ma quella per la **categoria degli “altri fabbricati”**: si badi, **questo non necessariamente è penalizzante per l’inquilino**. Se non vi sono detrazioni, l’aliquota per l’abitazione principale è mediamente più alta di quella prevista per gli altri immobili, posto che per questi ultimi esiste il **vincolo dell’aliquota IMU** (quest’ultima posta ad integrale carico del possessore, ma se la relativa aliquota è molto elevata vincola l’applicazione dell’aliquota TASI).

Concludendo, non si può non notare come questa **gestione sia oltremodo cervellotica, spesso esitando risultati modesti**: l’inquilino dovrà calcolare la TASI verificando l’aliquota applicabile tenendo in considerazione anche l’IMU (per l’effetto di limitazione sulle aliquote TASI), poi provvederà a calcolare la TASI complessiva sull’immobile, infine procederà a calcolare la percentuale che il Comune ha posto a suo carico (nell’esempio precedentemente proposto il 10%).

Su immobili con rendite poco elevate tale calcolo porta ad importi davvero modesti, molto **spesso sotto il limite minimo di versamento** (da verificare nel regolamento). Morale: complicazioni incredibili per i contribuenti con il rischio che il tutto si risolva in un “nulla di fatto”, anche per le casse comunali.

**Non si poteva pensare a qualcosa di più semplice ed efficiente?**

## ACCERTAMENTO

---

### **Nuovo redditometro per contrastare il vecchio**

di Nicola Fasano

La procedura di accertamento sintetico più evoluta per **sconfiggere** quella precedente. Mentre in queste settimane **stanno arrivando le prime lettere** dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno manifestato per **l'anno di imposta 2009** un **significativo scostamento** fra spese sostenute e reddito dichiarato, pendono **ancora molti contenziosi sui "vecchi" redditometri**, riguardanti le annualità fino al 2008, basati sull'applicazione dei famigerati moltiplicatori e coefficienti fissati dal D.M. del 1992, poi aggiornati per ogni biennio dall'amministrazione finanziaria.

Ebbene, è noto come il reddito sintetico derivante dal "vecchio" redditometro (peraltro **ancora applicabile per il periodo di imposta 2008**, il cui termine di accertamento scade alla fine di quest'anno, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione) è **oltremodo "gonfiato"** rispetto a quello reale ragionevolmente attribuibile al contribuente.

**Ulteriore conferma** di ciò deriva, fra l'altro, proprio **dall'applicazione retroattiva del "nuovo" redditometro** che, pur con le sue criticità, sicuramente si presta a inquadrare in modo **più realistico** il reddito sintetico del soggetto accertato, in quanto molto più ancorato, rispetto alla precedente versione, alle **spese effettivamente sostenute** dal contribuente, piuttosto che a quelle presunte.

Non a caso, quasi sempre, soprattutto per quanto riguarda **l'aspetto gestionale** connesso con il possesso dei beni significativi (immobili e mezzi di trasporto), "riliquidando" il vecchio redditometro applicando le regole del "nuovo", il **maggior reddito sintetico accertabile si riduce drasticamente**, fino addirittura ad azzerarsi in più di una circostanza o comunque **facendo venire meno**, a monte, **lo scostamento** minimo del 25% (in almeno due periodi di imposta) che legittimava il "vecchio" redditometro.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha assunto una posizione di **netta chiusura**, facendo leva sul **dato normativo** dell'art. 22 del D.L. 78/2010 ai sensi del quale il "nuovo" redditometro **si applica solo a partire dal 2009**. Non solo, le Entrate osservano come in questa circostanza **non sia stata introdotta** alcuna norma analoga all'articolo 5 comma 3 del D.M. 10.9.92 che conteneva una "**clausola di salvezza**" secondo cui il contribuente poteva richiedere l'applicazione dei nuovi parametri se più convenienti rispetto a quelli precedenti (a patto ovviamente che l'accertamento non fosse divenuto definitivo).

Le **prime pronunce di merito**, tuttavia, nella maggior parte dei casi, **non vanno affatto in questa direzione**. E' stata pertanto affermata la **retroattività del nuovo redditometro**, se più favorevole, anche ad annualità ante-2009 sulla base essenzialmente del presupposto che l'art. 22 del d.l. 78/2010 ha **natura di norma procedimentale** e in quanto tale ha efficacia retroattiva. Inoltre, poiché è stato introdotto uno **strumento di accertamento sintetico più evoluto ed attendibile rispetto al passato**, questo, se più favorevole per il contribuente, non può che trovare applicazione (CTP Rimini, , n. 41 del 21/03/2013, CTP Reggio Emilia n. 74 del 18/04/2013, , CTP Pistoia n. 100 del 16/04/2013, CTP Torino, n. 3 del 8/01/2013, , CTP Reggio Emilia n. 272 del 9/10/2012,), dovendosi seguire, in pratica, lo **stesso approccio seguito nell'ambito degli studi di settore**, altra categoria di accertamento "standardizzato" che presenta evidenti punti di contatto con il redditometro.

Diversamente opinando, del resto, si arriverebbe ad una inevitabile **violazione dei principi costituzionali**, in primis quello della **capacità contributiva** ex articolo 53 Cost., poiché pur in presenza di spese e, soprattutto, patrimoni esattamente identici, un contribuente controllato per il 2008 si vedrebbe accertare dal Fisco un reddito (quasi sempre) di gran lunga superiore rispetto a quello determinabile in capo ad altro contribuente nel 2009 e viceversa.

Senza trascurare, che, anche qualora i giudici di merito dovessero ritenere irretroattivo il redditometro per gli anni passati, questi dovrebbero pur sempre "**annullare le sanzioni** (in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997) quanto meno nei casi in cui il contribuente, se fosse stato possibile applicare al vecchio accertamento la nuova versione di redditometro introdotta dal D.M. 24 dicembre 2012, **non sarebbe incorso nella violazione di infedele dichiarazione** (in tal senso si è pronunciata la CTR Bari, n. 48 del 14/5/2013).

## IVA

---

### ***I finanziamenti alle partecipate estere aumentano il pro rata di detrazione della holding***

di Marco Peirolo

Per le **holding** che effettuano **operazioni attive di natura finanziaria** nei confronti di società **partecipate non residenti** si pone il problema di stabilire se le relative fatture, non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, siano rilevanti ai fini del calcolo del **pro rata** di detrazione.

Il caso preso in considerazione è quello della società che:

- ha per oggetto sia l'attività di **assunzione di partecipazioni** in altre società e imprese, comprese le **attività strumentali e connesse**, sia l'attività di **commercializzazione** di beni;
- può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le **operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie** ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ipotizzando che la holding abbia concesso **finanziamenti fruttiferi** alle partecipate estere, gli **interessi attivi** vanno fatturati ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le operazioni di natura finanziaria costituiscono **prestazioni di servizi "generiche"** (circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1).

Per queste operazioni, che fino a tutto il 2009 erano contemplate dall'art. 9, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, il DLgs. n. 18/2010 ha previsto:

- da un lato, la soppressione del regime di non imponibilità;
- dall'altro, il mantenimento del diritto di detrazione (art. 19, comma 3, lett. a-bis), del DPR 633/1972).

In pratica, a decorrere dal 2010, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative (di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4), del D.P.R. n. 633/1972), **pur essendo extraterritoriali, danno diritto alla detrazione ove fatturate ad un soggetto extra-UE o relative a beni destinati ad essere esportati.**

A tal fine è stata introdotta la lett. a-bis) del terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, **indispensabile per evitare l'indetraibilità** derivante dal comma 2 del medesimo articolo.

Dato che la detrazione non è riconosciuta per gli acquisti e le importazioni di “beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta”, l’IVA a monte assolta sugli acquisti direttamente correlati alle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative **non territorialmente rilevanti** in Italia sarebbe indetraibile in ragione del citato art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, sicché la lett. a-bis) consente, come detto, di **mantenere la detrazione** anche a seguito delle modifiche operate dal DLgs. n. 18/2010.

Nel caso in esame, **l’attività della holding è “mista”**, cioè caratterizzata dal compimento di operazioni sia imponibili, sia esenti, per cui sembrerebbe logico ritenere che la detrazione si eserciti con il **metodo del pro rata**, non applicandosi l’indetraibilità specifica di cui all’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante le operazioni che, a valle, sono esenti o extraterritoriali.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se gli interessi attivi su finanziamenti fatturati ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 concorrono o meno alla formazione del pro rata.

Il dubbio può sorgere in quanto l’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972 fa riferimento alle **operazioni esenti** e, per una holding che abbia per oggetto (anche) lo svolgimento di attività che danno luogo ad operazioni aventi tale natura, le stesse vanno **considerate ai fini della formazione del pro rata**; in proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 19-bis dispone che nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, solo **“quando non formano oggetto dell’attività propria** del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10”.

In definitiva, i finanziamenti costituiscono **operazioni esenti**, ma se concessi a società partecipate **extra-UE** vanno fatturati ex art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, alla stregua di **operazioni non soggette**, come si desume dall’art. 21, comma 6-bis, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

In quest’ultima ipotesi, è dato ritenere che gli interessi attivi rilevino nel calcolo del pro rata non già come operazioni esenti, ma come **operazioni assimilate a quelle imponibili** ai fini dell’esercizio della detrazione, con la conseguenza che le stessa operazione finanziaria:

- se territorialmente rilevante in Italia, **riduce il pro rata di detrazione** in quanto **esente**;
- se non territorialmente rilevante in Italia, **aumenta il pro rata di detrazione** in quanto **imponibile** per assimilazione.

Tale conclusione trova fondamento:

- da un lato, nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondente all’art. 169, par. 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE), che **considera detraibile** l’IVA per le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative *“effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa”*;

- dall'altro, negli artt. 19, comma 5, e 19-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (corrispondenti agli artt. 173, par. 1, e 174, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE), che ai fini del calcolo del pro rata fanno riferimento, in via generale, alle **operazioni che danno diritto alla detrazione.**

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Decreto casa: bonus mobili e cedolare secca per i contratti concordati**

di Leonardo Pietrobon

Una delle disposizioni normative più attese, introdotte dalla [Legge n. 80/2014](#) con la quale è stato prorogato il decreto 147/2013, è stata la legge sulla ~~detrazione Irpef~~ imposte sul reddito 2014.

Sulla questione, infatti, si ricorda che il **D.L. n. 63/2013, c.d. "Decreto Energia"**, ha introdotto per la prima volta, in capo ai soggetti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la possibilità di accedere alla **detrazione Irpef**, nella misura del 50%, **per le spese, sostenute dal 6.6.2013**, relative all'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** appartenenti alle categorie energetiche A+ (classe A per i forni). Con il citato D.L. n. 63/2013 il **limite di spesa massimo** previsto per la detrazione in commento è stato **stabilito in € 10.000**, da aggiungere alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui limite, invece, è stabilito in € 96.000.

Come noto, con l'**articolo 1, comma 139 della L. n. 147/2013** (Legge di Stabilità 2014) il Legislatore, oltre ad aver **prorogato la vigenza della detrazione** a tutto l'anno d'imposta 2014, dispone(va) che la **spesa massima agevolabile**, oltre a sottostare al limite massimo di € 10.000, deve sottostare all'ulteriore limite stabilito **nell'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**. Condizione, questa del doppio limite di spesa che ha creato non poche difficoltà interpretative ed applicative, soprattutto per le spese di acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici effettuati nel corso degli ultimi mesi (2014).

Il decreto **c.d. "Salva Roma-bis"** ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 151/2013 sembrava avesse risolto la problematica, **eliminando il citato doppio limite** e ripristinando la situazione originaria, con l'unico limite di spesa di € 10.000. Ma tale soluzione si è dimostrata una **breve "illusione"**, in quanto, il citato D.L. n. 151/2013 **non ha trovato puntuale conversione** normativa, ricreando, di fatto, per l'anno 2014 l'applicazione del doppio limite di spesa.

Fortunatamente e finalmente, con la conversione del Decreto Casa, ad opera della L. n. 80/2014, il bonus mobili, almeno **per l'anno d'imposta 2014**, ha trovato stabilità, in quanto in modo definitivo è stato stabilito che il limite di spesa massimo a cui fare riferimento è esclusivamente pari ad € 10.000, senza più la necessità di considerare l'ammontare delle spese

sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.

La “quadratura del cerchio” in merito al bonus mobili ha trovato completezza con i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la [\*\*C.M. n.11/E/2014\*\*](#), soprattutto con riferimento:

- alle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono l’accesso al bonus mobili, ricomprensivo in tale categoria gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di ristrutturazione, nonché gli interventi antisismici effettuati su immobili colpiti da eventi calamitosi, che da un punto di vista normativo coincidono con le lettere a), b) e c) dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986;
- alla tempistica di esecuzione dei lavori che permettono l’accesso al bonus mobili, rispetto al momento di acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici, affermando che la disposizione normativa di riferimento non pone alcun *“vincolo temporale nella consequenzialità? tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili”*. L’Agenzia, quindi, con il citato documento di prassi conferma l’accesso al bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi propedeutici per la detrazione in commento.

Un secondo elemento, introdotto con l’articolo 9 commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 47/2014, convertito con la L. n. 80/2014, riguarda il regime della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, ex articolo 2, commi 2, 5 e 8 L. n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta densità abitativa individuati dalla delibera CIPE 13.11.2003, n. 87.

In particolare, dopo la riduzione dell’aliquota della cedolare secca stabilita, per l’anno 2013, nella misura del 15% dall’articolo 4 D.L. n. 102/2013 (c.d. Decreto IMU), il Decreto Casa stabilisce un’ulteriore riduzione dell’aliquota, portando la stessa alla misura del 10% per il quadriennio 2014-2017.

Tale novità legislativa, pone quindi nelle condizioni i contribuenti di fare una “seria” riflessione sia sulla tipologia contrattuale adottata e sia sul regime fiscale applicabile ai propri contratti di locazione. Di conseguenza, le situazioni che si possono presentare possono essere le seguenti:

- un soggetto che ha già in corso un contratto a canone concordato, ma senza l’applicazione della cedolare secca, ha la possibilità di cambiare il regime fiscale adottato la cedolare secca entro la prima scadenza utile per il pagamento dell’eventuale imposta di registro annuale ;
- un soggetto, invece, che ha in essere un contratto libero e intende passare al canone concordato, nonché applicare il regime della cedolare secca “ridotta”, deve cambiare la tipologia di contratto, stipulandone uno convenzionato, in base al citato articolo 2 della L. n. 431/1998, applicando, quindi un canone compreso nei limiti previsti dagli accordi territoriali di riferimento.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***La festa della Repubblica***

di Chicco Rossi

E finalmente è arrivato il ponte per festeggiare la nostra beneamata **Repubblica**, tanto **bistrattata e stratonata** da tutte le parti ma che in fin dei conti è come un **buon padre di famiglia** che si prende cura di noi e che ogni tanto (forse troppo spesso) ci mette in **castigo**.

Scelta obbligata è la capitale, quella **città eterna** che forse, per la sua vicinanza, amiamo meno di quello che meriterebbe.

In fine dei conti quale altra città del mondo può elargire emozioni a 360°?

Beh, diversamente non potrebbe essere visto che tutti gli italiani hanno versato quella tassa per il Giubileo del 2000....

Meglio lasciare stare e non è il caso di tirare fuori il salva Roma un due tre in quanto forse non tutti sanno che nell'ultima versione (il **salva Roma ter**) c'è anche un articolo con cui si va in aiuto di **Firenze** (del resto è stata o no la seconda capitale d'Italia?).

E allora perché non approfittare delle festività e andare a visitare la casa del **Presidente**, il **Quirinale**? Premessa, quella in realtà era di proprietà dei **reali d'Italia** che, di fatto, vi rinunciarono in quel fatidico **9 settembre 1943** quando il "nostro" re **Vittorio Emanuele III**, insieme al maresciallo d'Italia **Badoglio**, precipitosamente voltò le spalle al suo popolo e corse a **Brindisi** per imbarcarsi (altra storia quella di **Vittorio Emanuele II**, primo re d'Italia, a cui è dedicato il **Vittoriale**, simbolo dell'Italia unita e dove riposa la salma del **Milite Ignoto** in memoria dei tanti militari caduti in guerra e di cui non si conosce il nome o il luogo di sepoltura (si veda "[A comprar vino dove si fece la storia](#)").

A dire il vero i **Savoia** quello splendido palazzo romano lo usurparono a qualcun altro. Infatti, l'attuale architettura del palazzo fu portata a compimento nel corso del pontificato di **Paolo V Borghese** (1605-21), indi per cui esso era la casa del papa. Ma nel **1809** arrivarono le **truppe napoleoniche** che occuparono Roma, catturando papa **Pio VII**, lo deportandolo in Francia e il **Quirinale** venne scelto come **residenza dell'Imperatore**. Nel **maggio 1814** Pio VII rientra a Roma e torna in possesso del Quirinale. E finalmente arriviamo alla **breccia di Porta Pia** e l'annessione di Roma al Regno d'Italia, il **Quirinale** divenne residenza della **famiglia reale**.

Lasciamo stare le altre vicende e arriviamo finalmente all'attuale destinazione.

Alto svento lo **stendardo presidenziale** che si ispira alla bandiera della Repubblica Italiana del 1802-1805.

Scopo è unire le nostre **origini risorgimentali** (si veda “[La marcia di Radetzky](#)“) con il senso di **unità d'Italia** di cui tanti si riempiono la bocca ma che nella realtà pochi conoscono.

Uno dei veri problemi della **politica italiana**, a parere di Chicco Rossi, non è tanto che a rappresentarci ci finiscono **veline, starlette e ignoranti**, del resto quando c'era ancora il principio del voto nominale ci abbiamo mandato una **pornostar** nonché un **brigatista** (a proposito ma non è che finisce che ci vediamo Battisti che si fa un *selfie* con Balotelli???) No comment anche se per definire i nostri politicanti mi viene in mente il titolo di una nota opera del **Leoncavallo**), ma nella completa ignoranza della nostra storia che questi signori confermano quotidianamente.

Pensate quanto incredibili siamo: per diventare **commessi** al Senato o alla Camera, lavoro peraltro sovrattribuito o forse no visto chi si deve accudire, è necessario sostenere 2 prove scritte – un componimento su un argomento di cultura generale e un test a risposta multipla – una prova orale e un esame pratico.

Per diventare **deputato o senatore?** Si accettano suggerimenti.

Ma tornando alla nostra visita, consiglio a tutti di cogliere l'occasione, a prescindere dalla festa del 2 giugno, per andare a visita il Quirinale, ma attenzione, se volete andare a ufo dovete farlo il 2 giugno, perché se andate sul [sito del Quirinale](#) farete una bella sorpresa...

Detto questo, colgo l'occasione per postare l'inno d'Italia che non sarà sontuoso e maestoso come l’” **Einigkeit und Recht und Freiheit**”, patriottico all'ennesima potenza come il “**God save the Queen**” o coinvolgente come “**La Marseillaise**” ma è pur sempre il nostro inno.

Fratelli d'Italia

L'Italia s'è desta,

Dell'elmo di Scipio

S'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli

Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,

Perché siam divisi.

Raccolgaci un'unica

Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l'ora suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,

l'Unione, e l'amore

Rivelano ai Popoli

Le vie del Signore;

Giuriamo far libero

Il suolo natìo:

Uniti per Dio

Chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn'uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,

I bimbi d'Italia

Si chiaman Balilla,

Il suon d'ogni squilla

I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l'Aquila d'Austria

Le penne ha perdue.

Il sangue d'Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò

E speriamo di poterlo cantare il 13 luglio.

Certo che se c'era Luca era meglio, vero Giorgio?